



Ufficio Affari Generali

Unità Elettorale, Normativa e Costituzione Strutture universitarie/AS/eb

IL RETTORE

- VISTA** la legge n. 168, del 9 maggio 1989, relativa all'istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'articolo 6;
- VISTA** la legge n. 341, del 19 novembre 1990, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e in particolare l'art. 11 relativo ai regolamenti didattici di ateneo;
- VISTO** Il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*";
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 – "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";
- VISTO** lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. del 27 febbraio 2012, n.2711, e successive modifiche;
- VISTO** Il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47 "*Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica*";
- VISTO** il regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. del 24 giugno 2008, n 9018 e successive modifiche;
- RITENUTO** necessario adeguare il suddetto regolamento al nuovo assetto di governante di Ateneo e alle nuove disposizioni ministeriali;
- VISTA** la delibera n. 104, del 27 febbraio 2013, con il quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alle modifiche del regolamento didattico di Ateneo;
- VISTA** la delibera n. 66, del 13 marzo 2013, con la quale il Senato Accademico ha approvato le modifiche ad alcuni articoli del Regolamento didattico di ateneo;
- VISTA** la comunicazione inviata al MIUR prot. n. 11918, del 2 aprile 2013, per il parere del CUN;
- VISTA** la nota ministeriale n. 14049, del 20 giugno 2013, con la quale, in riferimento alla proposta di modifiche del regolamento didattico di ateneo, il CUN non ha espresso nessuna osservazione in merito;
- CONSIDERATO** che con l'entrata in vigore delle modifiche sopracitate al regolamento didattico di Ateneo si rende necessario abrogare la *Disciplina per i percorsi di eccellenza* emanato con Decreto Rettorale. 4 giugno 2004, n. 9287 e il *Regolamento sulla figura dello studente lavoratore* emanato con Decreto Rettorale 8 novembre 2007 n. 17549 e successive modifiche.

DECRETA

Art. 1

Sono emanate le modifiche ad alcuni articoli del Regolamento Didattico di Ateneo così come di seguito riportati:

- All'indice, al CAPO II – Organizzazione dell'attività didattica - è inserito l'articolo 11 – Corsi di studio interdipartimentali, contestualmente gli articoli 11, 12, 13, 14 del CAPO III vengono numerati come segue:
 - Articolo 12 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio
 - Articolo 13 - Quadro delle attività formative dei corsi di laurea
 - Articolo 14 - Quadro delle attività formative dei corsi di laurea magistrale
 - Articolo 15 - Regolamenti didattici dei corsi di studio
- All'indice, al CAPO III – Regolamentazione dell'attività didattica - l'articolo 15 Percorsi di eccellenza è abrogato
- All'indice, al CAPO VI - Studenti - è inserito l'articolo 31- Studenti con bisogni specifici
- All'indice, il CAPO VII Corsi di Studio interfacoltà - e l'articolo 31 Corsi di studio interfacoltà vengono abrogati e contestualmente il CAPO VIII- Norme transitorie e finali diventa il CAPO VII – Norme Transitorie e finali
-  All'articolo 2, alla fine del **comma 11**, sostituire la dicitura "l'articolo 44" con la seguente dicitura "l'articolo 12";
- All'articolo 2, alla fine del **comma 14** sostituire la dicitura "l'articolo 14" con la seguente dicitura "l'articolo 15";
- All'articolo 2, il **comma 15**, è abrogato e contestualmente i commi 16 e 17 vengono rinumerati come segue:
 - "15 per Università o Ateneo, l'Università di Pisa";
 - "16 per Statuto, lo Statuto dell'Università di Pisa emanato con decreto rettorale n. 2711 del 27 febbraio 2012. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012)."
- **L'articolo 3** viene sostituito dal seguente:

"1. L'Università rilascia i seguenti titoli:

 - a. laurea (L)
 - b. laurea magistrale (LM)
 - c. diploma di specializzazione (DS) e dottorato di ricerca (DR)
 - d. master di I e di II livello

2. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri, sulla base di apposite convenzioni.

3. L'Università rilascia, congiuntamente al diploma di laurea, di laurea magistrale e al diploma di specializzazione, il diploma supplement, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni ministeriali vigenti."
- All'articolo 4 alla fine del **comma 1** è inserita la seguente frase: "Detta qualifica spetta altresì a coloro che hanno conseguito un diploma universitario di durata triennale, ai sensi dell'art. 17 comma 2 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010."
- All'articolo 4 alla fine del **comma 6** è inserita la seguente frase: "La differenziazione è calcolata sulla base di quanto previsto dalle disposizioni ministeriali vigenti."
- All'articolo 4 il **comma 7** è sostituito dal seguente: "Nell'ambito di un corso di laurea possono essere definiti diversi curricula. I curricula istituiti nell'ambito di uno stesso corso di laurea hanno almeno 60 CFU in comune."
- All'articolo 5 il **comma 4** è sostituito dal seguente: "I diversi corsi di laurea magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 30 crediti. La differenziazione è calcolata sulla base di quanto previsto dalle disposizioni ministeriali vigenti."
- All'articolo 6 è aggiunto il seguente **comma 5** "Nella definizione della programmazione didattica delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria ci si conforma a quanto prescritto dall'articolo 19 del presente regolamento, tenendo conto delle vigenti norme di legge e degli eventuali protocolli di intesa regionali."

- **All'Articolo 7 al comma 2** sostituire la dicitura “ *della laurea magistrale, o della laurea specialistica o della laurea conseguita*” con la seguente dicitura “*laurea specialistica/magistrale o laurea di cui agli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99,*”.
- **All'articolo 8, al comma 2**, dopo la dicitura “*laurea*” è inserita la seguente dicitura “*del diploma universitario di durata triennale o titolo equipollente*”.
- **All'articolo 8, il comma 3** è sostituito dal seguente: “*Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è di un anno.*”
- **All'articolo 8, alla fine del comma 5**, è eliminata la seguente dicitura: “*L'organizzazione di tali attività formative è disciplinata dal Senato accademico.*”.
- **All'articolo 9, al comma 2**, dopo la parola “*provvedimenti ministeriali*” è inserita la seguente dicitura “*dal decreto legislativo n. 19 del 27 gennaio 2012*”
- **All'articolo 9, il comma 4**, è sostituito dal seguente: “*L'istituzione di un corso di studio è deliberata dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, su proposta del senato stesso o dei consigli di dipartimento interessati.*”
- **All'articolo 9, al comma 5**, dopo la dicitura “*In merito alle nuove iniziative didattiche*” è inserita la seguente dicitura: “*e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente,*”
- **L'articolo 10** è sostituito da seguente:
 1. *Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DM 270/2004, delle linee guida ministeriali, il consiglio d'amministrazione delibera, entro le scadenze e secondo le procedure ministeriali, in merito ai corsi di studio da attivare nell'anno accademico successivo. Tale deliberazione è assunta, previo parere del senato accademico, sulla base delle proposte dei consigli di dipartimento interessati, sentito il consiglio di corso di studio e il consiglio della scuola di riferimento, se costituita. L'attivazione è subordinata al rispetto dei requisiti di accreditamento determinati dalla normativa ministeriale vigente.*
 2. *Si intendono come requisiti di accreditamento i requisiti di trasparenza, di docenza, di struttura, nonché i requisiti per l'assicurazione della qualità e, nel caso di attivazione di nuovi corsi di studio, il requisito di sostenibilità economico finanziaria, previsti dalle normative ministeriali vigenti.*
 3. *Il consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, su proposta dei consigli di dipartimento interessati, sentito il consiglio di corso di studio e il consiglio della scuola di riferimento, se costituita, può deliberare, con adeguata motivazione, la limitazione degli accessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale nei casi previsti dalla normativa vigente. La richiesta è trasmessa al ministero per gli adempimenti conseguenti.*
 4. *Verificato per ciascun corso di studio da attivare il possesso dei requisiti di accreditamento indicati ai precedenti punti ed acquisito il parere favorevole del nucleo di valutazione, i corsi sono inseriti nella banca dati dell'offerta formativa ministeriale.*
 5. *Nel caso di disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per gli stessi studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.*
- **L'articolo 11** è sostituito dal seguente:
 1. *Un corso di studio interdipartimentale nasce da un progetto culturale interdisciplinare e vede la partecipazione di due o più dipartimenti.*
 2. *Un corso di studio può afferire a più dipartimenti nel caso in cui gli stessi concorrano con i propri docenti in misura rilevante e significativa agli insegnamenti del corso di studio. Un corso di studio non può essere interdipartimentale se un unico dipartimento contribuisce ad almeno i 2/3 della docenza interna del corso (quota didattica, intesa come ore di docenza). Negli altri casi un corso di studio può afferire a quei dipartimenti che ne facciano richiesta e la cui quota didattica sia almeno pari al 20%.*

Qualora per un corso di studio l'afferenza ad un singolo dipartimento o a più dipartimenti non possa essere determinata secondo i criteri precedenti, la stessa è stabilita dal senato accademico, su proposta dei dipartimenti interessati. L'afferenza di un corso di studio ai dipartimenti ha durata pari ad almeno la durata normale del corso medesimo.

3. Il senato accademico individua il dipartimento di riferimento fra quelli con le quote didattiche più significative, salvo diversi accordi tra i dipartimenti interessati. Tutti i dipartimenti interessati sono comunque responsabili della sostenibilità del corso di studio, in relazione alla propria quota didattica.

4. La funzione del dipartimento di riferimento è provvedere agli adempimenti previsti dalle normative ministeriali e dal presente regolamento relativamente all'aggiornamento delle banche dati ministeriali e locali e alle procedure per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento.

5. La programmazione didattica di un corso di studio interdipartimentale è proposta dal consiglio di corso di studio ed è deliberata dai consigli dei dipartimenti di afferenza del corso di studio.

6. Al fine di coordinare e razionalizzare la gestione della didattica, ivi compresa la programmazione, di più corsi di studio interdipartimentali afferenti ai medesimi dipartimenti, questi ultimi possono nominare un comitato di coordinamento, con funzioni propositive e consultive nei confronti dei dipartimenti stessi. Devono far parte di tale comitato almeno i direttori e i responsabili delle unità didattiche dei dipartimenti interessati e i presidenti dei corsi di studio coinvolti. Il comitato è integrato da una rappresentanza studentesca in numero pari al 15% dei componenti dello stesso.

7. Gli studenti iscritti al corso di studio fanno parte dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione delle rappresentanze studentesche del consiglio del dipartimento di riferimento.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai corsi di studio organizzati dall'Università di Pisa insieme ad altri soggetti e regolamentati da apposite convenzioni.”

- **All'articolo 13, al comma 4**, sostituire la dicitura “ *inclusi nelle classi*” con la seguente dicitura: “*previsti per le attività di base e/o caratterizzanti*”
- **All'articolo 13, il comma 6** è sostituito dal seguente: “*L'attività di preparazione della prova finale deve essere definita coerentemente al percorso formativo anche tenendo conto della prosecuzione degli studi nella laurea magistrale.*”
- **All'articolo 13, il comma 7** è abrogato.
- **All'articolo 14, al comma 4**, la dicitura “*inclusi nelle classi*” è sostituita dalla seguente: “*previsti per le attività di base e/o caratterizzanti*”.
- **All'articolo 15, il comma 3** è sostituito dal seguente: “*I regolamenti di corso di studio sono approvati in fase di prima attivazione dal senato accademico previo parere del consiglio di amministrazione. Le successive modifiche sono approvate: a) dal senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione, se relative al numero dei curricula, ai requisiti di ammissione, alle propedeuticità, alla modalità di determinazione del voto finale; b) dai consigli di dipartimento in tutti gli altri casi. Tutte le modifiche di regolamento sono comunque inserite nel portale unico di ateneo per la verifica di conformità alle norme legislative, ai regolamenti nazionali e al presente regolamento. I regolamenti e le loro successive modifiche sono emanati con decreto del Rettore.*”
- **All'articolo 15, al comma 4**, la dicitura “*entro la stessa*” è sostituita dalla seguente dicitura “*almeno 15 giorni prima della*”.
- **All'articolo 15, al comma 5, alla lettera h**, dopo la dicitura “*voto di laurea*” è sostituita la seguente dicitura con “*di laurea magistrale e di specializzazione*”.
- **All'articolo 15, il comma 7** è sostituito dal seguente: “*Ogni attività formativa non può prevedere più di due moduli. Gli obiettivi formativi dei moduli devono essere coerenti con gli obiettivi formativi del corso di insegnamento. Ogni modulo deve corrispondere ad almeno 6 crediti. Per gli insegnamenti di base e caratterizzanti possono essere previste*

deroghe ai predetti limiti, cioè un numero di moduli superiore a due e/o un numero di crediti per modulo inferiore a 6, nei seguenti casi:

- *corsi di studio afferenti a classi di laurea individuate in proposito dalle normative ministeriali vigenti;*
- *corsi di studio afferenti a classi di laurea in cui i valori minimi degli ambiti individuati nelle tabelle allegate ai DDMM 16 marzo 2007, nel D.M. 25 novembre 2005 e nel DI 2 marzo 2011, siano inferiori a 6 CFU e l'assegnazione di un numero superiore di crediti negli ordinamenti didattici sia in contrasto con gli obiettivi specifici del corso;*
- *corsi di studio che prevedono il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto con Atenei stranieri.*

Per quanto riguarda gli insegnamenti e le altre attività formative affini e integrative, è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 6, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti.”.

- **L'articolo 15** - Percorsi di eccellenza è abrogato.
- **All'articolo 16, comma 4, lettera a)**, è sostituita la dicitura “7 ore” con la seguente dicitura “6 ore”, e **alla lettera c)** è sostituita la dicitura “15” con la seguente dicitura “12”.
- **All'articolo 17**, dopo la dicitura “conseguito” è sostituito “il” con “un”
- **All'articolo 17, il comma 5** è sostituito dal seguente: “Per il riconoscimento di crediti formativi universitari per conoscenze, competenze ed esperienze professionali acquisite in ambiente anche lavorativo, il limite massimo riconoscibile non può superare complessivamente i 12 crediti, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. In detti riconoscimenti sono inclusi quelli derivanti dal possesso di un titolo di master universitario.”
- **All'articolo 18, al comma 4**, dopo la dicitura “di durata triennale” è inserita la seguente dicitura “o titolo equipollente”.
- **All'articolo 18, alla fine del comma 6**, è inserita la seguente frase: “Le attività formative utilizzate ai fini del soddisfacimento dei requisiti curriculari non possono essere oggetto di riconoscimento nella carriera della laurea magistrale.”.
- **All'articolo 18, il comma 7**, è sostituito dal seguente: “La verifica dell'adeguatezza della preparazione iniziale dello studente ha lo scopo di accertare la conoscenza specifica del singolo studente e il suo livello di preparazione. L'adeguatezza della preparazione iniziale viene valutata dai consigli di corso di studio mediante un esame del percorso formativo dello studente ed una verifica in presenza, che può consistere in un colloquio individuale e/o in un esame su argomenti specifici. La verifica dell'adeguatezza della preparazione iniziale dello studente può concludersi con l'ammissione, la non ammissione oppure l'ammissione condizionata ad un particolare percorso da seguire nel corso di laurea magistrale. La non ammissione deve essere adeguatamente motivata. I regolamenti dei corsi di studio possono prevedere l'esonero dalla verifica in presenza e l'ammissione sulla sola base dell'esame del percorso formativo, secondo criteri quali:

1. *il contenuto degli esami sostenuti in lauree di primo o secondo livello;*
2. *la votazione riportata nei singoli esami;*
3. *le votazioni di laurea;*
4. *altri titoli (master, specializzazione etc.).*

Nella valutazione dei requisiti di accesso alle lauree magistrali i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere norme che favoriscano i laureati dell'Università di Pisa rispetto ai laureati di altri atenei.”.

- **L'articolo 19 comma 1** è sostituito dal seguente:
“1. Entro e non oltre 30 giorni dalla chiusura della banca dati ministeriale relativa all'offerta didattica dell'anno accademico successivo, il/i consiglio/i del/i dipartimento/i di afferenza di un corso di studio programma/no le attività formative dello stesso, sulla base delle indicazioni e delle proposte del relativo consiglio di corso di studio. Tale

programmazione stabilisce in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie, regolamentari e delle linee guida approvate dal senato accademico sull'argomento, all'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori, tenendo anche conto delle attività integrative, di orientamento e di tutorato. Il senato accademico sovrintende alla programmazione didattica annuale dei corsi di studio, al fine di garantire la sostenibilità degli stessi e di assicurare l'ottimizzazione dell'impegno didattico dei docenti, con particolare riferimento ai corsi di studio che richiedono l'impiego di docenti non afferenti al dipartimento a cui afferisce il corso. La programmazione didattica di un corso di studio è inserita nel portale unico di ateneo dal dipartimento di riferimento e deve contenere i seguenti punti:

- a) l'elenco delle attività formative attivate, con l'indicazione di quelle da affidare con il conferimento di incarichi a titolo gratuito o oneroso di cui all'art. 23 della legge 240/2010;
- b) l'allocazione delle attività formative nei semestri;
- c) per gli insegnamenti tenuti da professori di prima e seconda fascia e ricercatori in servizio presso l'Università di Pisa, la designazione del docente ufficiale di ciascun insegnamento o modulo e, nel caso di insegnamenti suddivisi in moduli, del responsabile dell'insegnamento;
- d) l'indicazione degli insegnamenti condivisi e mutuati;
- e) l'indicazione dei ricercatori che svolgono attività integrative nell'ambito degli insegnamenti e del personale che svolge attività di supporto alla didattica;
- f) la composizione delle commissioni di esame di ciascun corso;
- g) il programma di ciascun insegnamento attivato, coerente coi crediti e con gli obiettivi formativi ad esso attribuiti nel regolamento didattico del corso, e adeguatamente differenziato dai programmi degli altri insegnamenti del corso di studio, proposto dal rispettivo professore ufficiale o, nel caso di corsi suddivisi in moduli, predisposto in modo coordinato dai rispettivi professori ufficiali.”.

- **All'articolo 19, il comma 2** è abrogato e contestualmente sono rinumerati i commi successivi.
- **All'articolo 19, il comma 4** è sostituito dal seguente: “Gli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere partizionati per migliorare la qualità della didattica o quando la numerosità degli studenti supera la numerosità massima della classe cui i corsi appartengono, così come definita dalla normativa ministeriale. I docenti responsabili dei partizionamenti di uno stesso insegnamento sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame.”.
- **All'articolo 19 al comma 8** sostituire la dicitura “Facoltà” con “dipartimento”.
- All'articolo 20 comma 1 dopo la frase “ai fini didattici l'inizio dell'anno accademico è fissato al primo ottobre di ogni anno” è sostituita dalla seguente frase: “le attività didattiche hanno inizio il 1° ottobre, salvo diversa determinazione dei consigli di dipartimento o dei consigli delle scuole ove istituite.
- **All'articolo 20, il comma 1** è così riformulato: “1. Fermo restando che, in base all'ordinamento universitario nazionale e allo statuto di ateneo, l'anno accademico ha ufficialmente inizio il 1° novembre, le attività didattiche hanno inizio il 1° ottobre, salvo diversa determinazione dei consigli di dipartimento o dei consigli delle scuole ove istituite. L'anno accademico è suddiviso convenzionalmente in due semestri: l'inizio del primo semestre coincide con l'inizio dell'anno accademico ai fini didattici, quello del secondo semestre è fissato al primo marzo. Il senato accademico determina, entro il 31 marzo di ogni anno, i periodi dell'anno accademico successivo durante i quali l'attività didattica dell'intero ateneo è sospesa. Determina altresì i termini e le procedure per le iscrizioni e le immatricolazioni, per i trasferimenti e per i passaggi di corso di studio, e, sentiti i

dipartimenti interessati, le date delle prove eventualmente richieste per l'ammissione ai corsi di studio.”.

- **All'articolo 20, al comma 2**, è sostituita la dicitura “*facoltà*” con “*dipartimento*” e alla fine del comma è sostituita la frase “*tranne che per gli esami riservati agli studenti fuori corso o lavoratori*” con “*fatto salvo quanto previsto dal comma 10 dell'art. 24.*”.
- **All'articolo 20, al comma 3**, è sostituita la dicitura “*facoltà*” con “*consiglio di dipartimento*” e la dicitura “*corsi*” con “*insegnamenti.*”
- **All'articolo 21**, dopo la dicitura “*Le attività didattiche*” è inserita la seguente dicitura “*dei corsi di laurea e laurea magistrale*” e sostituire “*19.00*” con “*19:30*”.
- **All'articolo 21, il secondo capoverso del comma 2**, è sostituito dal seguente: “*Se un docente o un ricercatore, durante il periodo destinato all'attività didattica (lezioni- esami), intende assentarsi per più di dieci giorni, deve chiedere preventivamente l'autorizzazione del/dei consiglio/i del/dei dipartimento/i di riferimento dei corsi di studio in cui svolge attività didattica. La richiesta deve contenere i motivi dell'assenza, le modalità della sua eventuale sostituzione nello svolgimento delle attività didattiche, nonché le modalità eventuali di recupero dello ore di attività non effettuate*”. Alla fine del comma è sostituito “*preside di facoltà* con “*direttore di dipartimento*”.
- **All'articolo 22**, alla fine del primo capoverso del **comma 1**, è inserita la seguente dicitura: “*secondo le normative vigenti anche in materia di accreditamento dei corsi di studio.*”.
- **All'articolo 22, ai commi 2 e 3**, è sostituita la dicitura “*presidi di facoltà*” con “*direttori di dipartimento*” e la dicitura “*facoltà*” con “*dipartimento*”.
- **All'articolo 22, alla fine del comma 3**, è inserita la seguente frase: “*e sono pubblicati sul sito web dell'ateneo insieme alle relazioni suddette, con modalità definite dal senato accademico e in accordo con le direttive ministeriali.*”.
- **All'articolo 23, comma 1**, è sostituita la dicitura “*scolastica*” con “*universitaria*”.
- **All'articolo 23, al comma 3**, è sostituita la dicitura “*L'esame finale di*” con “*L'esame relativo ad*”.
- **All'articolo 23, al comma 6**, dopo la dicitura “*verbale*” è inserita la seguente dicitura “*abbandono*” o “*respinto. L'esame finale relativo a corsi composti da più moduli è svolto in forma unitaria. L'esame superato non può essere ripetuto.*”
- **All'articolo 23, al comma 8**, dopo la dicitura “*tutte le prove*” è eliminata la seguente dicitura “*fatta eccezione eventualmente per quelle di complessa esecuzione relative ai corsi a frequenza obbligatoria*”; e la dicitura “*facoltà di riferimento*” è sostituita con “*corso di studio*” ed è inserita la seguente frase “*Agli eventuali appelli riservati di cui al comma 5 dell'art. 27, sono ammessi anche studenti/studentesse:*
 - *iscritti da un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio (“fuori corso”);*
 - *genitori con figli di età inferiore agli otto anni;*
 - *in maternità.*”.
- **All'articolo 23, al comma 12**, è sostituita la dicitura “*all'art. 20*” con “*all'art. 21*” e la dicitura “*novanta*” con “*sessanta*” ed infine “*preside di facoltà*” con “*direttore di dipartimento*”.
- **All'articolo 23, al comma 14**, è sostituita la dicitura “*all'art. 24*” con “*all'art. 25*” e la dicitura “*facoltà*” con “*dipartimento*” ed infine è sostituita la dicitura “*all'art. 23*” con “*al comma 8 del presente articolo*”.
- **All'articolo 23, il comma 15** è sostituito dal seguente: “*Gli studenti hanno diritto a sostenere l'esame sul programma dell'anno accademico in cui hanno seguito il corso, fino alla conclusione del terzo anno accademico successivo. Quale che sia il programma, le modalità d'esame rimangono quelle dell'anno accademico in cui l'esame viene sostenuto. La richiesta di svolgere l'esame su un programma diverso da quello svolto nell'ultimo anno*

accademico deve essere presentata dallo studente almeno 10 giorni prima dell'appello d'esame.”.

- **All'articolo 23, al comma 17**, è sostituita la dicitura “ *da professori a contratto*” con “ *i soggetti titolari di incarico di insegnamento*”.
- **All'articolo 23, i commi 18, 19, 20, 21, 22 e 23** sono sostituiti dai seguenti:

“18. Le commissioni sono nominate dal presidente del corso di studio. La nomina della commissione deve contenere l'indicazione del presidente, dei membri e dei relativi supplenti. Per ciascun insegnamento è prevista una commissione per ogni partizionamento, di cui all'art. 19, comma 5, del medesimo. Coloro che devono necessariamente farne parte sono il titolare del partizionamento e i responsabili didattici dei singoli moduli.

19. Le funzioni di presidente sono svolte dal titolare del partizionamento. I presidenti supplenti sono nominati dal presidente del corso di studio tra tutti i soggetti che compongono la commissione.

20. La valutazione delle prove di esame deve essere fatta alla presenza di almeno due membri della commissione, uno dei quali deve essere il presidente.

21. In caso di impedimento motivato del presidente o dei presidenti supplenti, il presidente del corso provvede alla nomina di un sostituto.”

22. Gli esami sono pubblici e devono sempre tenersi in locali universitari accessibili al pubblico. Deve essere pubblica anche la comunicazione dell'esito dell'esame e della votazione.

23. Le commissioni rimangono in carica, di norma, fino al 31 maggio successivo alla conclusione dell'anno accademico per il quale le commissioni sono state nominate.”.
- **All'articolo 23 il comma 21** è abrogato con rinumerazione dei commi successivi.
- **All'articolo 24, al comma 1** è sostituita la dicitura “*professore ufficiale*” con “*dal titolare dell'insegnamento*”.
- **All'articolo 24, al comma 2**, è sostituita la dicitura “*scolastica*” con “*universitaria. Detto principio non è applicato agli iscritti ai corsi post-laurea magistrale.*”.
- **All'articolo 24, al comma 3**, sostituire la frase “*Nel caso di esami verbalizzati in violazione delle regole di propedeuticità, l'Amministrazione ne informa il presidente del consiglio di corso di studio, che può procedere all'annullamento dell'esame.*” con la frase “*Un esame eventualmente sostenuto in violazione delle regole di propedeuticità è nullo.*”
- **All'articolo 24, al comma 4**, è eliminata la dicitura “*adottato dal Senato Accademico, sentito*”.
- **All'articolo 24, i commi 5 e 6** sono sostituiti dai seguenti:

5. Lo studente non in regola con le iscrizioni o con il pagamento delle tasse non è ammesso a sostenere gli esami. Gli esami eventualmente sostenuti in violazione di tale previsione sono annullati d'ufficio, salvo che la posizione contributiva non sia regolarizzata entro 45 giorni dalla data di sostenimento dell'esame.

6. Il verbale d'esame contiene i seguenti dati: denominazione dell'attività formativa e relativo codice; cognome, nome e matricola del candidato; valutazione riportata; data di svolgimento della prova finale d'esame; nomi e codici personali dei membri della commissione presenti e firma del presidente della commissione, il quale è garante della corretta composizione della commissione secondo quanto previsto ai commi precedenti. L'annotazione sul libretto dello studente deve avvenire subito dopo la conclusione della verifica e la verbalizzazione deve essere effettuata entro la conclusione dell'appello. Nel caso di prove linguistiche, abilità informatiche e tirocini, la verbalizzazione può essere effettuata da un unico membro.”.
- **All'articolo 24, al comma 7**, dopo la dicitura “*Sono altresì verbalizzati*” è inserita la dicitura “*a soli fini statistici*”, ed è sostituita la dicitura “*ritirato*” con “*abbandono*”.
- **All'articolo 24 inserire il comma 9** “*9. Non è consentita la verbalizzazione dell'esame di un'attività formativa per un numero di crediti inferiore a quelli previsti per l'attività*

medesima in offerta didattica. E' fatta eccezione per la registrazione di colloqui integrativi, che comunque devono corrispondere ad un numero intero di crediti, sostenuti da studenti ai quali è stata riconosciuta una parte dell'attività formativa a seguito di passaggio di corso, trasferimento da altro ateneo, abbreviazione di corso, riconoscimento di crediti, o sostenuti da studenti Erasmus."

- **All'articolo 25, al comma 1**, dopo la dicitura "*Per il conseguimento della laurea magistrale è comunque prevista la presentazione,*" è inserita la seguente dicitura "*esclusivamente in formato digitale attraverso il sistema ETD di Ateneo,*" e la dicitura "*di un relatore*" è sostituita con "*uno o più relatori.*"
- **All'articolo 25, alla fine del comma 1**, inserire la seguente frase "*Almeno uno dei relatori deve essere professore o ricercatore universitario o titolare di un incarico di insegnamento conferito dall'Università di Pisa, nonché soggetto appartenente ad enti convenzionati con l'ateneo.*".
- **All'articolo 25, comma 2**, la dicitura "*della facoltà interessata, di cui almeno tre siano professori di ruolo*" è sostituita da "*almeno cinque e non più di undici docenti universitari da nominare tra:*
 - *professori o ricercatori del/dei dipartimento/i di afferenza del corso di studio;*
 - *professori o ricercatori membri del consiglio di corso di studio, inclusi quelli non afferenti al/ai dipartimento/i di cui al punto precedente.*"
- **All'articolo 25, comma 2**, dopo la dicitura "*membri*" è inserita la seguente dicitura "*sempre nell'ambito del limite massimo*".
- **All'articolo 25, alla fine del comma 2**, è inserita la seguente frase "*La maggioranza dei membri deve essere rappresentata da professori o ricercatori di ruolo dell'Università di Pisa.*".
- **All'articolo 25, al comma 3**, è sostituita la dicitura "*dal preside della facoltà, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto*" con la dicitura "*dal direttore di dipartimento di riferimento, su proposta del presidente di corso di studio*", e la dicitura "*preside di facoltà*" è sostituita con "*direttore di dipartimento*".
- **All'articolo 25, al comma 4**, è sostituita la frase "*secondo criteri generali contenuti nel regolamento didattico dl corso di studio*" con la frase "*e della media curriculare dei voti riportati nei singoli esami, ponderata rispetto al peso in CFU degli stessi. Il regolamento didattico del corso di studio può prevedere ulteriori criteri, a condizione che l'applicazione degli stessi non comporti un abbassamento della media come sopra definita.*".
- **L'articolo 27** è sostituito dal seguente:

"Articolo 27 - Studente lavoratore

 1. *Al fine di migliorare l'accesso all'offerta didattica per gli studenti lavoratori iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, è disciplinata la figura dello studente lavoratore.*
 2. *Per studente lavoratore si intende chi svolga:*
 - *un'attività retribuita per conto di privati, comprese le società cooperative, o di enti pubblici;*
 - *un'attività di co.co.co o co.co.pro;*
 - *un'attività di lavoro autonomo con titolarità di partita IVA ed attestati di svolgere effettivamente tale attività;*
 - *un'attività d'impresa di tipo commerciale, o artigianale o agricola;*
 - *il servizio civile.*
 3. *Ai fini di cui al punto 2), lo studente deve produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente l'indicazione del periodo di attività lavorativa svolta, che non può essere inferiore a tre mesi anche non continuativi nei dodici mesi precedenti alle scadenze dei periodi di cui al successivo comma 4. La dichiarazione deve contenere inoltre:*
 - *l'indicazione del datore di lavoro, nel caso di lavoro dipendente;*

- l'indicazione del soggetto con cui si svolge un'attività di collaborazione coordinata o continuativa;
- l'indicazione della partita IVA, in caso di svolgimento di lavoro autonomo, e la tipologia di attività svolta;
- i dati relativi all'iscrizione alla Camera di commercio in caso di imprenditore commerciale o agricolo;

Lo status di studente lavoratore è riconosciuto d'ufficio in presenza dei requisiti richiesti.

4. La documentazione deve essere presentata presso l'unità didattica del dipartimento di riferimento del corso di studio nei seguenti periodi di ciascun anno:

- 1 febbraio - 31 marzo;
- 1 settembre - 31 ottobre.

5. Per ogni insegnamento, agli studenti lavoratori deve essere garantito un numero di appelli d'esame pari a due più il numero minimo di appelli previsto dall'art. 23, comma 8 del presente regolamento, ovvero sette per insegnamenti che prevedono prove in itinere e otto per insegnamenti che non prevedono prove in itinere. I dipartimenti, su proposta dei consigli di corso di studio, sono pertanto tenuti a garantire, in sede di definizione del calendario didattico, eventuali appelli straordinari, anche sovrapposti temporalmente ai periodi destinati alle attività didattiche in aula o laboratorio, riservati agli studenti lavoratori fino al raggiungimento di tale numero minimo. L'iscrizione agli appelli riservati deve avvenire entro le due settimane lavorative antecedenti l'inizio degli stessi. I docenti concordano con lo studente lavoratore orari e modalità di ricevimento anche al di fuori di quelli previsti per gli studenti ordinari.

6. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare dall'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, i regolamenti dei corsi di studio devono prevedere norme specifiche in cui vengano stabilite eventuali riduzioni dell'obbligo di frequenza e/o apposite modalità alternative per il suo soddisfacimento.”.

- **All'articolo 29, alla fine del comma 1**, inserire la seguente dicitura “ L'iscrizione ai corsi singoli e quella ai corsi post laurea sono compatibili.”
- **All'articolo 29, alla fine del comma 5**, eliminare la seguente dicitura “ma non possono dare diritto ad abbreviazioni dei corsi di studio”

- **L'articolo 30** è sostituito dal seguente:

“L'articolo 30 – Effetti della decadenza e della rinuncia.

1. E' applicato l'istituto della decadenza agli studenti immatricolati a partire dall'a.a. 2012/2013 che:

- a) non abbiano conseguito almeno 1/4 dei CFU totali previsti dal corso di iscrizione entro gli anni della durata normale dello stesso;
- b) non abbiano conseguito almeno 2/3 dei CFU totali previsti dal corso di iscrizione entro il doppio degli anni della durata normale dello stesso.

2. La decadenza è immediatamente efficace al verificarsi delle condizioni indicate ai punti a) e b), senza necessità di preventiva contestazione allo studente interessato.

3. La decadenza è sempre attribuita, a prescindere dall'anno di immatricolazione, e solo dopo aver notificato allo studente la propria situazione, in presenza di una delle seguenti situazioni:

- a) mancato rinnovo dell'iscrizione per tre anni accademici consecutivi;
- b) mancato pagamento di tutte le rate successive alla prima nel caso di prima immatricolazione.

4. La decadenza non è applicata per le seguenti categorie:

- studenti che si trovino in condizioni di disabilità o con diagnosi di dislessia/DSA;
- studenti che abbiano terminato tutti gli esami previsti dal proprio corso e che debbano sostenere solo la prova finale;
- studenti iscritti ad un corso di studio ad accesso programmato;

5. Ai fini del computo degli anni non rientrano quelli di interruzione temporanea, riconosciuta per le motivazioni di cui al DPCM 9 aprile 2001.
6. Il decaduto che intenda riprendere gli studi con una nuova immatricolazione all'Università, può richiedere il riconoscimento degli esami sostenuti nella precedente carriera; a tali studenti è garantita la possibilità di partecipare agli appelli riservati agli studenti lavoratori.
7. In caso di rinuncia agli studi, al momento dell'iscrizione gli studenti possono chiedere all'organo accademico competente il riconoscimento dei crediti acquisiti nella precedente carriera.”.
- **L'articolo 31** è sostituito dal seguente:
“Articolo 31 – Studenti con bisogni specifici
1. L'organizzazione della didattica nell'Università di Pisa è fatta nel rispetto di quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge 28 gennaio 1999, n. 17, legge 8 ottobre 2010, n. 170 e relative disposizioni attuative.
2. Per le categorie di studenti di cui al punto 1, l'ateneo attiva servizi specifici di orientamento, di tutorato specializzato e di supporto per tutte le attività connesse alla didattica.
3. I docenti sono tenuti a garantire appelli aggiuntivi per studenti disabili, con invalidità, anche temporanea, o con disturbi specifici di apprendimento, previa richiesta degli stessi anche attraverso gli specifici servizi di supporto di ateneo.
4. Ai fini dello svolgimento delle prove di esame, i docenti sono tenuti a concordare con gli studenti che ne fanno richiesta, anche per il tramite dell'ufficio preposto o del delegato del Rettore per la disabilità, l'applicazione di misure dispensative e/o l'utilizzo di strumenti compensativi, nonché l'eventuale concessione di tempi aggiuntivi.”.
 - **All'articolo 33** è inserito il comma 5:
“5. Gli iscritti ai corsi di laurea o laurea magistrale attivati ai sensi del DM 270/2004 possono sostenere esami a libera scelta anche tra quelli attivi previsti per i corsi di cui al DM 509/1999, previa approvazione del consiglio di corso di studio che ne valuta la coerenza col percorso formativo.”
 - **All'articolo 35**, i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
“3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento didattico di ateneo emanato con D.R. 24 giugno 2008 n. 9018 così come successivamente integrato e modificato.
4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono altresì abrogati la disciplina sui percorsi di eccellenza emanata con D.R. 4 giugno 2004, n. 01/9287 e le modalità di gestione dei relativi finanziamenti approvate dal senato accademico con delibera n. 101 del 28 febbraio 2006, nonché il regolamento sulla figura dello studente lavoratore emanato con D.R. 8 novembre 2007, n. 17549 così come successivamente integrati e modificati.
5. Con l'entrata in vigore del presente regolamento e, per le parti in cui è necessario delle relative disposizioni di attuazione, cessano di avere efficacia tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque in contrasto, con specifico riferimento alle disposizioni del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269.
6. Le modifiche al presente regolamento seguono la stessa procedura prevista per la sua emanazione, fatte salve quelle previste da leggi, regolamenti e decreti ministeriali, per le quali si procede con un mero adeguamento d'ufficio.”.

Art. 2

1. Le modifiche di cui all'articolo 1 entrano in vigore all'atto della loro emanazione e pubblicate su www.unipi.it.

Contestualmente all'entrata in vigore del presente decreto la *Disciplina per i percorsi di eccellenza* emanato con D.R. 4 giugno 2004, n. 9287 e il *Regolamento sulla figura dello studente lavoratore* emanato con D.R. 8 novembre 2007 n. 17549 e successive modifiche sono abrogati.

IL RETTORE

M. Augello

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Augello', written in a cursive style.